COMMISSIONE V

DIFESA

XXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUERRIERI FILIPPO

INDICE

PAG

Congedo:

PRESIDENTE 287

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1385) 287

PRESIDENTE 287, 293
MARTINO EDOARDO, *Relatore* . 287, 293
CUTTITTA 293
GRECO 293
SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 293

La seduta comincia alle 9,50.

SACCENTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bettinotti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta della Commissione, non fu approvato l'ordine del giorno, presentato dall'onorevole Cuttitta, tendente a sospendere la discussione del disegno di legge per richiedere il parere del Consiglio Superiore delle Forze Armate. Invito, pertanto, il relatore, onorevole Martino Edoardo, a svolgere la sua relazione.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Il disegno di legge che ci sta dinanzi giunge al nostro esame con un ritardo davvero notevole. Più d'uno tra voi ricorderà d'averlo esaminato, seppure in una stesura alquanto diversa, nientemeno che nel 1952; e si sovverrà certo che se ne previde allora l'approvazione per i primi del 1953, e non oltre. La legge sull'avanzamento avrebbe, infatti, dovuto precedere quella sullo stato giuridico degli ufficiali, ed il Senato facendosi carico di siffatta esigenza l'aveva approvata con una rapidità che stupisce per un testo di tanta mole ed una materia di così vario interesse.

Per chi amasse conoscere quale *iter* abbia seguito il provvedimento che ora ci viene sottoposto, dirò che fu presentato dal Governo nella passata legislatura e comunicato alla Presidenza del Senato in data 22 aprile 1952. La Commissione della Difesa che lo esaminò, emendandone il testo, lo comunicò il 14 ottobre successivo alla Presidenza dell'Assemblea che lo iscrisse all'ordine del giorno della seduta del 13 novembre seguente. In detta seduta, nessuno prese la parola in sede di discussione generale, il relatore si rimise alla relazione scritta e il Governo non ebbe nulla da osservare; talché in poco più di due ore i 180 articoli del disegno con

le 10 tabelle allegate furono discussi e, con qualche leggera modifica, approvati

Il sopravvenuto scioglimento delle Camere tolse alla nostra Commissione la possibilità di pronunciarsi sul testo trasmesso dal Senato; e dinanzi alle nuove Assemblee il provvedimento, nel frattempo ripresentato, seguì la sorte assegnata dai rispettivi Presidenti ai disegni di legge già approvati da un ramo del Parlamento e decaduti: quella di esser discussi dalle Commissioni competenti in sede legislativa.

Fu così che la Commissione della Difesa del Senato lo riprese in esame, l'8 luglio 1953, in una redazione che aveva tenuto conto delle modifiche già apportate, e, dopo averlo discusso tra l'ottobre e il dicembre, lo approvò con numerosi e perfino sostanziali emendamenti.

Delle modifiche apportate al testo originario nella passata legislatura, così come di quelle che in questa legislatura si sono aggiunte alle prime, vi darò doverosa notizia; ma vorrei prima, se me lo consentite, fare un breve cenno alle finalità che il disegno di legge persegue, essendo esse rimaste immutate. Eccole:

garantire una selezione degli ufficiali più rigorosa che nel passato, attraverso la valutazione di alcuni gruppi di elementi ben precisi, così da far giungere ai gradi via via più alti gli individui meglio dotati;

ottenere che gli ufficiali pervengano ai vari gradi della scala gerarchica dopo aver acquisito – con una sufficiente permanenza nei gradi inferiori – una alta capacità professionale, ma al tempo stesso in età che garantisca il maggiore prevedibile rendimento;

eliminare il più possibile quegli acceleramenti repentini e quei prolungati ristagni nella carriera, quella instabilità nel ritmo delle promozioni e quella diversità dei criteri di giudizio e di selezione che, se necessitate in passato da situazioni contingenti, determinarono tuttavia nella massa degli ufficiali uno stato di inquietudine punto profittevole al buon andamento del servizio.

Per raggiungere siffatti obiettivi s'è tenuto conto degli inconvenienti e delle lacune della precedente legislazione, delle legittime doglianze e dei giusti desideri degli interessati, così come delle suggestioni fatte valere, nel tempo, dai tecnici e dai competenti.

Bisogna subito dire che, a motivo della non facile conciliabilità degli elementi presi in esame, non tutte le istanze sono state sodisfatte; e non parlo – beninteso – di quelle che, già contrastanti fra loro, eran poi tali da opporsi alle stesse finalità del disegno di legge ritenute, queste, generalmente buone ed accettabili.

Così, non respingendosi le finalità, i dissensi si portarono sui relativi metodi di attuazione, dei quali dovremo fare un breve cenno movendo dai criteri che informano il testo su cui è posta la nostra attenzione.

Il metodo di avanzamento che si è creduto di adottare per gli ufficiali in servizio permanente effettivo è il metodo detto dell'avanzamento normalizzato, metodo in vigore da tempo anche in altri paesi, il quale poggia su tre criteri essenziali:

il permanere nei vari gradi in rapporto all'età;

l'avanzamento ad anzianità per taluni gradi, e a scelta, su percentuali fisse di ufficiali da ammettere a valutazione, per taluni altri gradi;

le promozioni annuali fisse, quando si tratti di avanzamenti a scelta

Per quanto attiene alla permanenza nei gradi in rapporto all'età, noi abbiamo già constatato, esaminando il disegno di legge sullo stato, come i limiti di età previsti per ciascun grado non corrispondano in ogni caso alle esigenze e alle prestazioni richieste (cinquant'anni son troppi per un comandante di gruppo di reattori, in caso d'impiego). Donde la necessità di ottenere che almeno una aliquota degli ufficiali annualmente promossi pervenga al grado superiore prima di aver superato quel limite di età che si ritiene garantisca il più alto rendimento.

Naturalmente, è interesse delle Forze Armate di assicurare che progrediscano quelli che sono davvero i migliori; donde la necessità di una scelta. Questo criterio che taluno, mirando alla selezione altamente qualitativa dei quadri, avrebbe voluto più rigoroso, incontrò molte riserve, sopratutto perché non parve producente ai fini del reclutamento negare una ragionevole sodisfazione a quegli ufficiali che pur essendo, o risultando, meno dotati di altri sian peraltro classificati idonei ad un grado che dovrebbero, quindi, prima o poi raggiungere; un poco come le anime di cui parla il Poeta, le quali, a giusto titolo del resto, *speran di venire quando che sia a le beate genti.*

Il rilievo è parso tanto fondato che nel disegno di legge al nostro esame si è tentato un contemperamento tra superiori esigenze del servizio e legittime aspirazioni degli interessati, prevedendosi oltre l'avanzamento

a scelta, per alcuni gradi, l'avanzamento ad anzianità per quegli altri dove la riduzione prevista dagli organici si possa ottenere attraverso il vaglio della idoneità alle funzioni del grado superiore senza necessario ricorso al criterio della scelta; ed ove questo criterio si imponga, concedendosi agli ufficiali idonei la possibilità, seppure limitata, di un ulteriore concorso all'avanzamento.

Va da sé – e qui troviamo la caratteristica precipua del sistema dell'avanzamento normalizzato – che il rapporto tra il numero degli ufficiali da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento a scelta, e il numero delle promozioni da conferire, ha da essere costante, ché altrimenti i criteri di selezione non sarebbero più uniformi nel tempo e tornerebbero a verificarsi quegli acceleramenti e quei ritardi nella carriera già troppo lamentati in passato.

Indicate così le finalità perseguite dal disegno di legge e i relativi modi di attuazione nelle linee generali. converrà aggiungere qualche cenno illustrativo del provvedimento che da oggi ci tiene occupati.

Tutta la materia dell'avanzamento degli ufficiali è disciplinata dal disegno di legge in otto titoli che comprendono le norme transitorie e finali cui vanno aggiunte, per la pratica attuazione, dieci tabelle allegate.

Il titolo primo comprende le norme fondamentali dell'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze Armate, così in servizio permanente effettivo come in congedo; indica i ruoli di anzianità, stabilisce le autorità competenti ad esprimere giudizi di avanzamento, fissa le disposizioni relative alla valutazione per l'avanzamento, ai quadri di avanzamento, e alle promozioni. L'esame di questo titolo del disegno di legge vi consentirà tra l'altro di rilevare elementi che innovano rispetto alla legislazione vigente.

Si stabilisce, anzitutto, che le doti e i requisiti necessari al raggiungimento dei gradi intermedi della carriera debbano essere posseduti in modo *eminente* per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio, proprio perché si è avuto riguardo alle funzioni di alto comando e di alta direzione da esercitare nel nuovo grado.

Dei tre modi di avanzamento che si prevedono (anzianità, scelta, meriti eccezionali) diremo più particolarmente in seguito, non toccando il titolo primo tutti gli aspetti più controversi della materia. Basterà qui accennare che l'avanzamento ad anzianità (e in proposito non vi sono dissensi) si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità: il disegno di legge indica pertanto i ruoli in cui sono iscritti gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze Armate e dispone per la determinazione dei ruoli nei quali vengono iscritti gli ufficiali della categoria « a disposizione » e delle categorie in congedo.

L'avanzamento a scelta si effettua promovendo nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità, un numero di ufficiali, compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Infine l'avanzamento per meriti eccezionali ha luogo promovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta. Su questo punto la diversità dei pareri fu conciliata – come vedremo in sede di discussione – precisando la portata della norma e adottando opportuni accorgimenti per evitare possibili abusi.

I giudizi sull'avanzamento vengono espressi, a seconda dei gradi, dalla Commissione superiore di avanzamento e dalla Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna forza armata in base a criteri analoghi, e inoltre dai superiori gerarchici. Questo ultimo caso si verifica però solo nella valutazione dei tenenti e dei sottotenenti dell'Esercito nonché dei capitani di complemento della stessa forza armata, in considerazione che troppo elevato è il numero degli ufficiali dei detti gradi per poter essere valutati dalla Commissione ordinaria.

La uniformità di metodo nelle valutazioni s'è cercato di assicurarla con la indicazione delle fonti di giudizio, quando questo sia espresso dal superiore gerarchico: mentre attraverso l'opera delle commissioni si realizza per gli altri gradi e nel limite del possibile una auspicata uniformità di giudizio. Il seguito del titolo 1° stabilisce poi come debbano essere composte le commissioni superiori e ordinarie di avanzamento, e come debbano funzionare. Nel testo originario era previsto che delle commissioni superiori facessero parte anche gli ufficiali generali e ammiragli designati per il comando di armata terrestre, aerea e navale; poi eliminati in ragione della soppressione delle norme concernenti tali cariche. La composizione della Commissione superiore dell'Esercito è stata pure modificata, per garantire la maggiore imparzialità di giudizio, nel senso di chiamare a farne parte non solo – come prima si era stabilito – i quattro generali di corpo d'ar-

mata comandanti militari territoriali più anziani nel ruolo, ma tutti i generali di corpo d'armata preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse, o ai comandi militari territoriali. La partecipazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ai lavori della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è invece limitata ai soli casi di valutazione di ufficiali dell'Arma. Al riguardo il vostro relatore si permette di rilevare che il Comandante generale dell'Arma è, come gli altri membri effettivi della Commissione, insignito del grado massimo della gerarchia nell'attuale ordinamento dell'Esercito, si trova nella stessa posizione degli altri comandanti di corpo d'armata e comandanti militari territoriali investiti di effettivo comando, vale a dire senza altra carica gerarchicamente sopraordinata che faccia parte della Commissione superiore di avanzamento; talché sembrerebbe ovvio che il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri partecipasse alla composizione della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito in qualità di membro effettivo, sussistendo per lui, come per gli altri generali di corpo d'armata che il disegno di legge rende membri effettivi della Commissione, sia la condizione soggettiva del grado rivestito, sia la condizione oggettiva dell'investitura di un effettivo comando con diretta giurisdizione sugli ufficiali soggetti al giudizio di avanzamento. Che se l'esclusione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri fosse stata determinata dalla preoccupazione di non distrarlo troppo dalle sue alte funzioni, analoga preoccupazione dovrebbe aversi per i comandanti di grandi unità complesse. E tanto varrebbe, allora, rinunciare alle ragioni che hanno indotto il Senato a modificare l'originario testo governativo allargando la composizione della Commissione superiore di avanzamento per l'Esercito, e tornare a restringere detta Commissione a pochissimi membri e, per quanto riguarda i generali di corpo d'armata magari soltanto ai due più anziani del ruolo – come è stato suggerito – assegnati però a cariche speciali e non al comando di unità territoriali. Cadrebbero in tal caso le preoccupazioni di coloro i quali dubitano che una commissione troppo allargata sia adatta al lavoro richiesto dai giudizi di avanzamento. Analoghe osservazioni – per ragioni di competenza e di prestigio – potremmo fare a proposito dell'esclusione dalla Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito, del Presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze Armate, che è l'ufficiale generale di corpo di armata, più anziano di tutto l'Esercito.

Ma di questo, e d'altro ancora – naturalmente – parleremo con più opportunità in sede di discussione dei singoli articoli. Tornando al titolo primo del nostro testo, vediamo di riassumerne le norme relative alla formazione dei quadri e alla valutazione per l'avanzamento oltre a quelle che si riferiscono all'ordine delle promozioni.

Per la valutazione ai fini dell'avanzamento così ad anzianità come a scelta, l'ufficiale deve trovarsi compreso in aliquote stabilite dal Ministro e determinate in modo da portare a promozione, annuale o periodica, un numero prestabilito di ufficiali così da assicurare, per il servizio effettivo, un ritmo di avanzamento costante e proporzionato alla consistenza dei ruoli organici e, per il congedo, avanzamenti rapportati alle esigenze dell'inquadramento dei reparti ai fini della mobilitazione.

Indicate le cause di non valutazione e di sospensione della valutazione, il testo del provvedimento che consideriamo unifica, semplificandoli, i criteri di valutazione che nelle norme vigenti differiscono profondamente da forza armata a forza armata, e adotta altresì un criterio comune per le tre Forze Armate per quanto attiene all'approvazione da parte del Ministro degli elenchi degli idonei e no, e delle graduatorie di merito, previo esercizio della sola facoltà di apportare in detti elenchi e graduatorie le esclusioni che ritenga giuste e necessarie.

In ordine alla pronuncia del giudizio di avanzamento ad anzianità, nessuna particolare osservazione: esso avviene mediante dichiarazione di idoneità (che richiede la metà più uno dei voti favorevoli) o di non idoneità.

Per il giudizio sull'avanzamento a scelta, invece, poiché il numero delle promozioni da conferire con questo sistema è limitato, e non tutti gli ufficiali idonei alle funzioni del grado superiore possono esser promossi, si rende anzitutto necessaria una prima selezione tra idonei e non idonei, e quindi una ulteriore selezione tra gli stessi idonei per assicurare che avanzino i migliori. A motivo della maggiore severità di giudizio che il criterio della scelta impone, nella prima selezione tra idonei e non idonei si richiede che gli idonei abbiano conseguito almeno due terzi dei voti favorevoli. Quanto alla successiva graduazione degli idonei, questa si effettua mediante l'attribuzione di un punto di merito in trentesimi che per gli ufficiali sino al grado di co-

lonnello compreso, risulta da parziali punteggi, invero alquanto complessi, assegnati all'ufficiale in base ad una valutazione analitica dei suoi requisiti; mentre per gli ufficiali generali ed ammiragli, già sottoposti durante la lunga carriera a molteplici vagli che hanno richiesto più e più volte un accertamento analitico delle doti personali e delle capacità professionali, il punto di merito viene attribuito dopo una valutazione d'insieme degli elementi che la legge porrà a base dei giudizi di avanzamento a scelta.

Da ultimo, con le disposizioni che regolano l'ordine delle promozioni, e che riproducono sostanzialmente norme contenute nelle leggi in vigore, si può ritenere conclusa la parte generale del disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali.

Le disposizioni che seguono, si riferiscono alla parte, dirò così, particolare del provvedimento. Alcune riguardano l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono, parte comuni alle tre Forze Armate e parte peculiari a ciascuna di esse, perché la diversità delle caratteristiche e delle esigenze così impone. Altre si riferiscono all'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva; anche queste, parte comuni e parte peculiari a ciascuna categoria. Altre ancora trattano dell'avanzamento in tempo di guerra ispirandosi alla esigenza di turbare il meno possibile le norme del tempo di pace.

Infine, un gruppo di norme transitorie e finali regolano il passaggio dalla vigente legislazione alla nuova disciplina dell'avanzamento, modificando norme preesistenti per adattarle ai nuovi principî, e favorendo la creazione dei presupposti di fatto per il raggiungimento di talune finalità perseguite dal disegno di legge medesimo.

Non reputo certamente, con questo, di avervi descritto il disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali sopratutto nella sua parte non generale: penso soltanto di averne indicato in modo sommario le linee di svolgimento. Sono, in compenso, ben certo che la vostra diligenza vi ha già portati ad approfondire la lettura della pregevole relazione ministeriale alla quale rinvio per una dettagliata illustrazione del provvedimento. Dobbiamo però tener conto degli emendamenti del Senato, anche se limitatamente a quelli di maggiore portata.

Nella passata legislatura, la Commissione della Difesa del Senato ritenne di apportare all'originario testo ministeriale alcune modifiche intese:

a circondare di maggiori cautele alcuni istituti come, ad esempio, quello dell'avanzamento per meriti eccezionali (per cui fu stabilito il voto unanime e segreto della Commissione, mantenuto nel testo attuale);

ad unificare maggiormente il sistema di avanzamento a scelta per gli ufficiali delle tre Forze Armate (per cui fu soppresso l'articolo 77 che per l'avanzamento a scelta degli ufficiali della Marina derogava sostanzialmente dal sistema prescelto);

a garantire la massima obiettività del giudizio di avanzamento (per cui fu ampliato il numero dei membri di diritto di talune Commissioni e furon ridotte le libere designazioni da parte del Ministro al quale venne pure sottratta la facoltà di dichiarare idoneo l'ufficiale giudicato non idoneo dalla Commissione, e lasciata soltanto la facoltà opposta;

a consentire una più obiettiva selezione per quanto in particolare riguarda gli ufficiali dell'Esercito (per cui si accettò, in mancanza di un diverso e migliore sistema, l'istituto dei vantaggi di carriera; ma si stabilì che i tenenti colonnelli delle Armi dell'Esercito come pure i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica e i capitani di fregata del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, idonei all'avanzamento a scelta, fossero iscritti in quadro e promossi nell'ordine della graduatoria di merito);

ad armonizzare le norme del disegno di legge originario con quelle nel frattempo emanate o all'esame del Parlamento e in corso di approvazione (per cui fu soppresso tutto il titolo relativo al conferimento della carica di designato di armata e furon modificati gli articoli che prevedevano la partecipazione dei designati di armata nelle Commissioni di avanzamento, senza omettere le modifiche relative alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638 e quelle riferentisi alla legge 5 luglio 1952 n. 989).

Altre modificazioni degne di rilievo, la Commissione della Difesa del Senato apportò ancora all'originario testo governativo:

ammettendo una promozione in tempo di pace per gli ufficiali del ruolo d'onore e per gli ufficiali della riserva, in possesso di particolari requisiti;

stabilendo che all'ufficiale sospeso dalla valutazione o dalla promozione fosse data comunicazione del provvedimento e dei motivi determinanti;

ritenendo – contro la tesi ministeriale – che anche il generale di divisione, o ufficiale di grado corrispondente, dovesse – verificandosene le condizioni – esser promosso e sottoposto a nuova valutazione;

negando, invece, i beneficî di carriera – che il disegno di legge contemplava – ad ufficiali in possesso del titolo di scuola di guerra dei corsi 69°, 70° e 71°.

Anche omettendo di darvi conto di alcuni altri emendamenti che si riferiscono alle disposizioni transitorie di cui parleremo in sede di discussione, penso vi sia chiara sin d'ora la portata delle modifiche che il Senato apportò nella passata legislatura al testo del disegno di legge sull'avanzamento.

Il Governo, ripresentando il provvedimento alle nuove Camere, tenne conto della volontà dell'Assemblea che per prima lo aveva esaminato, e che lo ebbe nuovamente dinanzi a sé, per l'approvazione, nel luglio scorso.

Questa seconda edizione del provvedimento, in tutto conforme a quella già approvata dal Senato, fu oggetto di ulteriori emendamenti.

Si ritenne, infatti, che non rispondesse pienamente all'aspettativa degli ufficiali delle Forze Armate, che pur lo attendevano da anni, e che bisognasse attenuarne in qualche modo le asprezze non potendosene alterare la fondamentale struttura.

La Commissione di merito del Senato ritoccò, pertanto, quei punti che più si prestavano a critiche. Epperò:

si è abolita la graduatoria di merito per i capitani, lasciando aperto a tutti un adeguato sviluppo di carriera;

si è assicurato al 70 per cento e più degli ufficiali il raggiungimento del grado di tenente colonnello, ottenendo di mettere fuori organico gli ufficiali in servizio all'estero e riducendo – purtroppo – il numero dei subalterni, che vengono sostituiti da ufficiali di complemento di prima nomina, trattenuti in servizio.

Comunque, l'avere assicurato ai più il raggiungimento del grado di tenente colonnello, è un indubbio notevole vantaggio per gli ufficiali delle Forze Armate che vedevano prima in gran parte troncata la loro carriera nel grado di capitano. Ma da tale vantaggio restano esclusi – come vedremo esaminando le tabelle – gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Al Senato forse sfuggì che solo il 41 per cento o poco più, dei capitani dell'Arma potrà raggiungere il grado di tenente colonnello se non si apporteranno modifiche al testo che ci sta dinanzi. Del che tratteremo a suo tempo esaminando congiuntamente tutti gli aspetti della questione.

Per il momento, rileviamo anche altri favorevoli aspetti del disegno di legge, che non riproduce la disposizione delle norme vigenti per la quale gli ufficiali non idonei all'avanzamento debbono lasciare il servizio attivo anche se lontani dal limite di età del grado rivestito, e ancora idonei alle funzioni proprie di tale grado; e tiene altresì conto del fatto che il collocamento a disposizione non priva l'ufficiale – giusta le norme della legge sullo stato – della possibilità di rimanere in servizio sino al limite di età del grado con impiego anche in incarichi riservati ai pari grado in servizio permanente effettivo e con il godimento degli assegni di detti pari grado.

Voi sapete, peraltro, come proprio a proposito di quest'ultimo aspetto del testo che esaminiamo qualche studioso ritenga non trattarsi di un aspetto favorevole in senso proprio, ma di una posizione di ripiego dettata dalla preoccupazione di arrecare il minore danno economico possibile a chi si trovi colpito dagli intendimenti selettivi del disegno di legge.

Il fatto è che le critiche mosse al sistema dell'avanzamento proposto dal disegno di legge in discussione, si appuntano soprattutto contro i criteri selettivi e contro le vacanze obbligatorie per le quali principalmente si rievoca la tanto discussa legge Baistrocchi che di tutte le leggi sull'avanzamento dal 1913, anzi, dal 1896 in poi, fu ritenuta la peggiore. Ma voi sapete come i pareri al riguardo siano, anche fra i tecnici, discordanti. D'altronde il principio – del quale ho indicato all'inizio le ragioni – è stato codificato dall'altro ramo del Parlamento nel testo trasmesso alla nostra Commissione, ed è uno dei cardini del disegno di legge.

Per il resto, onorevoli colleghi, non credo che sia il caso di anticipare nulla, in questa sede, di quanto (perplessità, riserve, critiche e suggestioni di varia natura) costituirà materia di approfondita disamina non appena andremo a discutere i singoli articoli.

Mi limito invece a richiamare alla vostra memoria il troppo tempo trascorso dalla presentazione del testo legislativo che abbiamo dinanzi, mentre nel frattempo sono state approvate delle leggi strettamente collegate con l'avanzamento.

Non riprenderò, beninteso, la *vexata quaestio* della logica successione che si sarebbe dovuta seguire nella presentazione, nell'esame e nella emanazione delle fondamentali leggi che ri-

guardano i militari; successione che, se rispettata, avrebbe visto approvata, anzitutto, la legge sull'ordinamento e poi, nell'ordine, quelle sugli organici, sull'avanzamento e sullo stato.

Ma ricorderò a me stesso che, in mancanza della legge sull'ordinamento, la cui presentazione chiedo al Governo di sollecitare, noi abbiamo già approvate, e con quanta faticosa lentezza, onorevoli colleghi, voi ben ricordate la legge sugli organici e quella sullo stato.

Il disegno di legge che ora è sottoposto al nostro esame chiude, per così dire, il circuito che i provvedimenti sugli organici e sullo stato giuridico degli ufficiali avevano lasciato aperto. L'urgenza quindi della discussione e della approvazione del disegno di legge è a voi, prima ancora che a me, evidente.

Se il testo, già ampiamente dibattuto ed emendato dall'altro ramo del Parlamento potrà essere reso migliore, nella cornice dei principî basilari, sta a voi di prenderne l'iniziativa. Il vostro relatore sarà ben lieto, per parte sua, di dare opera, insieme con voi. al perfezionamento di uno strumento legislativo che ha un rilevante interesse per le Forze Armate del nostro Paese.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, a nome di tutti gli onorevoli colleghi, per la relazione molto chiara e precisa, frutto di una non comune fatica, di intelligenza e di conoscenza profonda della materia.

CUTTITTA. Ritengo opportuno che la seduta sia sospesa per meglio studiare il disegno di legge e la relazione svolta dall'onorevole Martino. La pregiudiziale con la quale chiedevo che fosse portato a nostra conoscenza il parere tecnico, non politico, del Consiglio Superiore delle Forze Armate, è stata l'altra volta superata per una questione di principio, si è detto infatti che il Parlamento è sovrano nelle sue decisioni. Tuttavia il rappresentante del Governo fece riferimento ad alcuni pareri espressi in merito da tre organi tecnici delle Forze Armate. Mi sembra pertanto opportuno che la Commissione ne venga a conoscenza e prego quindi l'onorevole Sottosegretario di Stato di voler provvedere in proposito.

GRECO. Il disegno di legge rappresenta un complesso di disposizioni e di situazioni maturatesi nel tempo, con il concorso di sovrapposizioni, interferenze e mutamenti. Sarebbe opportuno, pertanto, che il relatore facesse un po' il punto della questione, fissandone in sintesi gli elementi principali e basilari.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mentre provvedo a rimettere all'onorevole Presidente i pareri richiesti dall'onorevole Cuttitta, vorrei pregare la Commissione di disciplinare l'ordine dei lavori in merito alla discussione del disegno di legge allo scopo di completarne l'esame nel minor tempo possibile.

MARTINO EDOARDO, *Relatore*. Aderirei volentieri al desiderio espresso dall'onorevole Greco se non mi fossi già limitato, nella mia relazione, ad una brevissima sintesi. Naturalmente un libro si può ridurre ad una pagina, così come una pagina si può ridurre ad un periodo, come assumeva Joubert, ma nel presente caso è difficile ridurre ancora più in sintesi il contenuto del disegno di legge. Poiché esiste il resoconto stenografico, pregherei il Presidente di provvedere a farlo stampare e a farlo distribuire ai membri della Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo di poter sodisfare la richiesta del relatore e quella dell'onorevole Cuttitta, facendo distribuire a tutti i membri della Commissione, nella giornata di domani, tanto la relazione quanto i pareri.

Per quanto riguarda il desiderio espresso dall'onorevole rappresentante del Governo, penso che sia difficile stabilire stamane un preciso piano di discussione. Tuttavia posso assicurare che è desiderio della Commissione portare a termine il più rapidamente possibile l'esame del disegno di legge il quale riveste carattere di urgenza.

Sono d'accordo sulla opportunità di un breve rinvio fino alla prossima seduta la quale sarà completamente dedicata alla discussione generale del provvedimento. Se lunedì prossimo la Camera terrà seduta, la Commissione potrà riunirsi martedì mattina alle 9,30, in caso contrario mercoledì.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE ff.
DELL UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI